

AVV. ERNESTO RUSSO
 AVV. ANTONIO COMMISSO
 AVV. MATTEO BENCIOLINI

INFO RMC 9/11/2023

Nota di approfondimento sulle tutele previdenziali, assistenziali ed assicurative – Riforma dello Sport

A seguito della Circolare INL – già oggetto di precedente nota di studio – sono stati pubblicati ulteriori documenti di prassi amministrativa ([Circolare INAIL n. 46 del 27-10-2023](#) e [Circolare INPS n. 88 del 31-10-2023](#)), che forniscono le **prime ulteriori “indicazioni pratiche” in riferimento alla figura del lavoratore sportivo** – al quale sono riconosciute specifiche tutele previdenziali, assistenziali ed assicurative in base all’inquadramento del relativo rapporto di lavoro (con oneri conseguenti) – **nonché a quella del collaboratore coordinato continuativo di carattere amministrativo- gestionale.**

INDICE	
LAVORO SPORTIVO NELL’AREA DEL DILETTANTISMO	
TUTELA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE	2
LAVORATORI SPORTIVI SUBORDINATI	2
LAVORATORI SPORTIVI AUTONOMI	3
Titolari Di Rapporti Di Co.Co.Co. Sportive	4
Lavoratori Sportivi Autonomi Titolari Di Partita Iva	5
Lavoratori Sportivi Autonomi Occasionali	6
TUTELE PREVIDENZIALI PENSIONISTICHE	6
TUTELE PREVIDENZIALI NON PENSIONISTICHE	7
APPRENDISTATO	9
TUTELA ASSICURATIVA	9
LAVORATORI SPORTIVI SUBORDINATI	9
GIOVANI ATLETI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO	11
PRESTATORI DI LAVORO OCCASIONALE	11
LAVORATORI SPORTIVI AUTONOMI ANCHE NELLA FORMA DELLA Co.Co.Co.	12
LAVORO SPORTIVO NELL’AREA DEL PROFESSIONISMO	
TUTELA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE	13
TUTELA ASSICURATIVA	14
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI CARATTERE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE	
TUTELA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE	14
TUTELA ASSICURATIVA	15

LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO

TUTELA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE

✓ **Lavoratori sportivi subordinati**

I lavoratori sportivi **subordinati** del settore dilettantistico sono iscritti al **Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi INPS** (in breve ex "Fondo Pensione Sportivi Professionisti" gestito da INPS nel quale era in precedenza confluito ENPALS) e si applica la relativa disciplina (D.lgs. n. 166/1997).

L'aliquota contributiva pensionistica del lavoratore sportivo subordinato è del **33%** (23,81% a carico dell'ente sportivo - 9,19% a carico del lavoratore), oltre alla contribuzione aggiuntiva pari al 5,17%. I lavoratori sportivi subordinati hanno diritto alle tutele previste dalla NASPI (indennità erogata dall'INPS in caso di perdita involontaria del lavoro). L'agevolazione contributiva prevista per il lavoro autonomo sportivo anche nella forma della co.co.co. (contribuzione al fondo nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo con equivalente riduzione dell'imponibile pensionistico sino al 31/12/27) non è estesa ai lavoratori dipendenti.

Trattamento contributivo (IVS)		Ripartizione	Aliquota minore
▪ lavoratore subordinato	33%	23,81% a carico dell'ente sportivo - 9,19% a carico del lavoratore	<p style="text-align: right;"><i>A carico del datore di lavoro</i></p> <p>NASpi (contribuzione ordinaria) 1,31% NASpi (contribuzione ex art. 25, L. n. 845/78) 0,30% Maternità 0,46% Malattia 2,22% CUAF 0,68% TFR 0,20% (se enti affilianti non hanno costituito apposito fondo)</p> <p style="text-align: right;"><i>A carico del dipendente</i></p> <p>FIS 0,5 o 0,8% (in base al numero di dipendenti)</p>

Con riguardo ai lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico iscritti al Fondo viene introdotta una specifica disciplina a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità nonché contro la disoccupazione involontaria.

L'art.33 del D.lgs. n. 36/2021 prevede espressamente l'applicazione delle seguenti tutele: malattia, maternità, prestazioni erogate dalla Cassa Unica Assegni Familiari (ex CUAF), prestazioni contro la disoccupazione involontaria (NASpl), TFR¹ e integrazione salariale.

✓ **Lavoratori sportivi autonomi**

I lavoratori sportivi **autonomi**, anche titolari di co.co.co, sono iscritti alla **Gestione Separata INPS**: la relativa aliquota contributiva (calcolata sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 Euro) per il computo delle prestazioni pensionistiche (IVS) sarà pari:

- al **25%** se non assicurati presso altre forme obbligatorie. Per tali lavoratori si applicheranno poi le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla rispettiva Gestione Separata INPS sulla base del relativo rapporto di lavoro;
- al **24%** se già iscritti ad altre forme pensionistiche.

La Circolare conferma in ogni caso che per il calcolo della soglia di 5.000, Euro si debba fare riferimento al **regime di cassa** precisando che *"in considerazione della possibile assimilazione delle attività lavorative"* concorrono al raggiungimento del limite di detta franchigia anche i compensi erogati ai lavoratori autonomi occasionali ex art. 2022 Codice Civile (per i quali si rammenta, in analogia, l'obbligo d'iscrizione alla Gestione Separata INPS al superamento della soglia di 5.000 Euro annui di compenso percepiti).

Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo è dovuta nei limiti del **50%** dell'imponibile contributivo. L'**imponibile pensionistico** (ossia la somma sul quale sono calcolati i contributi pensionistici) è ridotto in misura equivalente.

Sul punto l'Istituto di Previdenza precisa che *"Tale riduzione avrà riflessi ai fini dell'accertamento del diritto e della misura del trattamento pensionistico"*. Diversamente, la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche (maternità, malattia, degenza ospedaliera, DIS-COLL, per le quali è dovuta l'aliquota c.d. "minore") deve essere calcolata *"sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00 Euro"*, per il calcolo della quale non si applica cioè la suddetta riduzione del 50% ma solo la soglia di non rilevanza.

¹ La Circolare INPS osserva come *"la disciplina codicistica del trattamento di fine rapporto (TFR) non è, peraltro, espressamente esclusa neanche dall'articolo 26, comma 1 del medesimo decreto legislativo, che contiene l'elencazione delle norme che non si applicano ai contratti di lavoro subordinato sportivo. Conseguentemente, qualora il lavoratore sportivo subordinato non maturi il diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2123 del codice civile, o nei casi in cui le FSN/DSA/EPS, anche paralimpici non abbiano provveduto alla costituzione di specifico fondo previsto (ex art. 26, comma 4, D.lgs. n. 36/2021), il datore di lavoro è tenuto al versamento delle quote di TFR maturate al Fondo di Tesoreria, ove ricorrano i necessari presupposti (cfr. la circolare n. 70/2007) e con esclusione delle quote di TFR destinate alle forme di previdenza complementare (omissis) Nelle ipotesi in cui il lavoratore sportivo maturi il TFR ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, il datore di lavoro è tenuto altresì all'obbligo di versamento della contribuzione di finanziamento del Fondo di garanzia"*.

AUTONOMI	Trattamento tributario	Trattamento contributivo (IVS)		Ripartizione	Aliquota minori
inferiore a 5.000,00	non imponibile	non si applicano ritenute		-	-
5.000,01 - 15.000,00	non imponibile	<ul style="list-style-type: none"> ▪ co.co.co. che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie 	25%	2/3 a carico dell'ente sportivo – 1/3 a carico del lavoratore	2,03 %
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ lavoratori autonomi che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie 	25%	addebito (volontario) 4% al committente	1,23%
superiore a 15.000,01	imponibile per la parte eccedente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lavoratore sportivo assicurato presso altre forme obbligatorie 	24%	se co.co.co. 2/3 a carico dell'ente sportivo e 1/3 a carico del lavoratore; se lavoratore autonomo addebito (volontario) 4% al committente	-

▪ **Titolari di rapporti di co.co.co. sportive**

La Circolare INPS in commento chiarisce che il Registro delle attività sportive dilettantistiche (c.d. "RASD") assume il ruolo di "portale istituzionale per gli adempimenti previdenziali e assistenziali" e che le denunce individuali "Uniemens" possono essere assolti anche tramite Registro.

Il pagamento dei contributi dovuti al lavoratore – per la parte a carico del sodalizio sportivo – deve avvenire tramite **modello F24**, utilizzando la causale tributo "CXX" per i soggetti per i quali si applica l'aliquota complessiva al 27,03% (co.co.co. che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie) e la causale "C10" per i soggetti per i quali si applica l'aliquota del 24% (co.co.co. assicurati presso altre forme obbligatorie). Si segnala che il RASD ha previsto l'implementazione per l'assolvimento degli adempimenti di legge (comunicazione compensi e generazione F24).

I versamenti dei contributi dovuti a seguito dell'entrata in vigore della Riforma, limitatamente ai periodi di effettiva erogazione dei compensi nel trimestre luglio-settembre, possono essere effettuati **entro il 16 dicembre 2023** e i relativi adempimenti **entro il 31 dicembre 2023**. Ci si limita a segnalare che tale termine indicato nella Circolare INPS non è rispondente a quanto previsto nella norma (31 ottobre u.s.) e per cui in Parlamento si sta discutendo un emendamento che lo differirebbe al 30

novembre. La gerarchia delle fonti del diritto fa propendere per quanto riportato nel decreto (ed eventuale proroga) ma è altrettanto vero che, essendo il termine più “favorevole” indicato dallo stesso organo accertatore, assai difficilmente il mancato rispetto del termine previsto dalla norma potrà essere considerato sanzionabile.

La Circolare INPS ha confermato che per i rapporti di lavoro la soglia delle **24 ore settimanali** ai fini della presunzione della natura di co.co.co. sportiva è da intendersi per ogni contratto stipulato con ogni committente sportivo. Si invita comunque a mantenere un atteggiamento prudentiale in quanto la pluralità di rapporti di collaborazione con più soggetti sportivi potrebbe però essere uno degli elementi che potrebbe portare gli organi ispettivi a riqualificare il rapporto come attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente (partita Iva).

▪ **Lavoratori sportivi autonomi titolari di partita Iva**

La Circolare chiarisce che per i titolari di partita Iva il pagamento della contribuzione (interamente a loro carico, salvo l’eventuale addebito volontario del committente) deve essere assolto direttamente dal lavoratore autonomo mediante presentazione della dichiarazione dei redditi con le regole ordinarie previste per i soggetti obbligati all’iscrizione alla Gestione Separata. Pertanto, il pagamento deve avvenire tramite modello **F24** per la totalità della contribuzione dovuta, utilizzando la causale tributo “**PXX/PXXR**” per i soggetti per i quali si applica l’aliquota complessiva del 26,23% (lavoratori autonomi che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie) e la causale tributo “**P10/P10R**” per i soggetti per i quali si applica l’aliquota del 24% (lavoratori autonomi assicurati presso altre forme obbligatorie).

Si segnala che la Circolare INPS precisa che “*per il calcolo della contribuzione previdenziale dovuta i lavoratori autonomi titolari di partita IVA dovranno considerare quale base imponibile il reddito dichiarato nel modello Unico, ai fini del pagamento delle imposte dirette a seconda del regime contabile applicato*”. Secondo quanto indicato dall’Istituto parrebbe che per i titolari di partita Iva la soglia di esenzione dalla contribuzione previdenziale non sia quella di 5.000,00 Euro (analogamente a quanto previsto per le co.co.co. sportive), ma quella di 15.000,00 Euro ossia quella soglia oltre la quale i compensi percepiti sono fiscalmente imponibili.

Tale indicazione non pare del tutto coerente con il dettato normativo in vigore laddove la norma citata dall’INPS (art. 35 comma 8 *bis*) prevede che l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva siano calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 Euro annui. La previsione di legge, che disciplina indistintamente la soglia di non rilevanza ai fini previdenziali sia per le co.co.co. sportive sia per le prestazioni di lavoro autonomo con p. iva, non pare prevedere (né per una tipologia di rapporto né per l’altra) che i 5.000 Euro si debbano calcolare sulle somme fiscalmente imponibili quanto piuttosto su quelle percepite: interpretazione che trova riscontro anche nell’infografica esplicativa pubblicata sul sito del Dipartimento per lo Sport – Presidenza Consiglio dei Ministri il 2 agosto u.s. a seguito dell’approvazione del Decreto correttivo. Si auspica pertanto un ulteriore intervento chiarificatore.

▪ **Lavoratori sportivi autonomi occasionali**

Il D.lgs. “correttivo” n. 120/2023 ha disposto che gli enti sportivi possono anche “*avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente*”. La Circolare INPS precisa che la normativa si riferisce sia alle prestazioni occasionali dei c.d. “**Prest.O**” (collaborazioni lavorative caratterizzate da una natura sporadica, occasionale e di ridotta entità ex art. 54 *bis* del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e ss.mm.ii.) sia ai **rapporti di lavoro autonomo occasionale** ex art. 2222 del Codice Civile (attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente).

Secondo l’INPS tali rapporti devono essere considerati alla luce di quanto previsto dall’art. 25, commi 1-3 (disposizioni che definiscono la figura di lavoratore sportivo) e dall’art. 35 (in materia di tutele previdenziali) del D.lgs. n. 36/2021: in altri termini, l’INPS pare confermare la possibilità per gli enti sportivi di avvalersi di **lavoratori sportivi autonomi occasionali** che potrebbero quindi beneficiare, in quanto compatibile², della disciplina tributaria oltretché previdenziale di favore prevista dal legislatore per il mondo sportivo dilettantistico. Sul punto si auspicano maggiori chiarimenti da parte delle competenti Autorità.

Si segnala che anche gli enti sportivi sono obbligatoriamente tenuti a comunicare all’INPS i **rapporti di Prest.O.**, - almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione. Per le “ASD/SSD” che, invece, si avvalgono di **rapporti di lavoro autonomo occasionale** ex art. 2222 Codice Civile³, secondo la nota INL n. 109 del 27 gennaio 2022 non vi è obbligo di comunicazione “*in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione delle ASD e SSD che operano senza finalità di lucro*”. Stante il tenore dell’indicazione parrebbe che anche gli enti sportivi affilianti (FSN/DSA/EPS) siano esonerati da tale adempimento, ma si auspica, anche in tal caso, un chiarimento ufficiale.

Tutele previdenziali pensionistiche

Tre le prestazioni garantite dalla Gestione Separata INPS ai propri iscritti vi sono le **prestazioni pensionistiche calcolate con il sistema contributivo**, ossia in funzione dei contributi versati nell’arco della vita lavorativa.

La disciplina generale prevede che gli iscritti alla Gestione Separata possano accedere alla **pensione di vecchiaia** (con 67 anni e 20 anni di contributi a condizione che l’assegno risulti non inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale – c.d. “importo soglia” – ovvero con 71 anni d’età e 5 anni di contribuzione,

² Si ricorda, infatti, che si ricorda nell’ambito di utilizzo dei Prest.O. dal 1° gennaio 2023 ciascun ente, con riferimento alla totalità dei collaboratori, può erogare compensi di tale natura per un importo totale massimo pari a 10.000 Euro (netti) per anno solare. Ciascun collaboratore occasionale può ricevere, invece, un compenso limite pari a 2.500 (netti) Euro per le prestazioni totali rese in favore del medesimo soggetto. Il compenso minimo orario è pari a 9,00 Euro e che compenso pattuito per la prestazione, non può essere inferiore a 36,00 Euro per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata. In caso di superamento da parte di un utilizzatore del limite di importo di quest’ultimo limite, o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

³ Per tali rapporti si applica la ritenuta d’acconto pari al 20% del compenso lordo pattuito e questa è versata direttamente dal sostituto d’imposta.

a prescindere dall'importo della pensione) o alla **pensione anticipata** (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini ovvero al 64 anno d'età con almeno 20 anni di contribuzione, a condizione che il trattamento pensionistico non sia inferiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale). Il computo, secondo la disciplina vigente al momento in cui si scrive, può essere utilizzato anche per accedere alle pensioni c.d. "Quota 100, 102, 103".

L'INPS ha precisato che la riduzione dell'imponibile contributivo e dell'imponibile pensionistico sino al 31 dicembre 2027 "avrà riflessi ai fini dell'accertamento del diritto e della misura del trattamento pensionistico", senza fornire ulteriori indicazioni.

Tutele previdenziali non pensionistiche

Per i lavoratori sportivi iscritti alla Gestione Separata INPS si applica la disciplina previdenziale vigente dettata "a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro" e pertanto, al ricorrere delle condizioni, scattano le relative tutele. La contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche – malattia, degenza ospedaliera, maternità, DIS-COLL – deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00 Euro (come già indicato non si applica la riduzione del 50% sulle aliquote "minori").

▪ **Malattia**

In caso di un evento di malattia che determini una **temporanea incapacità lavorativa** o di una **degenza ospedaliera**, gli iscritti alla Gestione Separata hanno diritto – su richiesta dell'interessato – a un'**indennità economica** se:

- risulta accreditato, nei 12 mesi che precedono l'inizio dell'evento o del ricovero, "**almeno un mese di contribuzione piena**" alla Gestione Separata;
- nell'anno solare che precede quello dell'evento, il reddito individuale assoggettato a contributo alla Gestione Separata non deve risultare superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno (per il 2023 il massimale è pari a 113.520,00 Euro).

Premesso che le aliquote minori, se dovute, sono versate in misura "piena" dai lavoratori sportivi, la Circolare INPS non ha sino a qui chiarito come il requisito della contribuzione di almeno "un mese" debba essere applicato alle specificità del settore sportivo dilettantistico.

Per l'ottenimento dell'indennità economica il lavoratore deve inoltre farsi rilasciare il certificato di malattia dal medico curante che provvede a trasmetterlo telematicamente all'INPS: si invita a

controllare attentamente la correttezza dei dati anagrafici e di domicilio per la reperibilità, inseriti dal medico, per non incorrere nelle eventuali sanzioni previste dalla legge⁴.

L'indennità di malattia spetta, nell'anno solare, per massimo 1/6 della durata complessiva⁵ del rapporto di lavoro e, comunque, per almeno 20 giorni (è esclusa per gli eventi di durata inferiore a 4 giorni). L'indennità per degenza ospedaliera spetta per tutte le giornate di ricovero (compresi i giorni di "day hospital") fino a un massimo di 180 giorni nell'anno solare.

▪ **Maternità / paternità**

La tutela della maternità si sostanzia in un'indennità economica riconosciuta alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata durante la gravidanza e il puerperio, a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa. Se la madre non può beneficiare della maternità, la tutela spetta al padre (congedo di paternità).

Requisito per beneficiare della tutela è che nei 12 mesi antecedenti il periodo di maternità/paternità, si abbia maturato **almeno una mensilità di contribuzione** con aliquota piena versata alla Gestione Separata (sul requisito del "mese" di contribuzione valgono le considerazioni esposte per la "malattia"). L'indennità è pari all'80% della retribuzione media giornaliera percepita dalla collaboratrice nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo indennizzabile.

Il periodo di maternità inizia 2 mesi prima della data presunta del parto e si conclude 3 mesi dopo la data effettiva del parto. Il periodo indennizzabile può essere superiore ai 5 mesi più il giorno del parto, nel caso in cui:

- la data del parto effettiva è successiva alla data presunta del parto. I giorni intercorrenti tra le due date sono indennizzati in aggiunta;
- la data del parto è antecedente alla data presunta del parto.

▪ **DIS-COLL**

La prestazione DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata (non pensionati e privi di partita IVA) che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

- stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda di prestazione;
- almeno un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione dal lavoro e l'evento stesso (sul requisito del "mese" di contribuzione valgono le considerazioni esposte per la "malattia").

⁴ Qualora la trasmissione telematica non sia possibile, il lavoratore deve farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattia redatto in modalità cartacea. In tale caso, egli deve, entro 2 giorni dalla data del rilascio, presentare o inviare il certificato alla struttura INPS territorialmente competente e l'attestato al proprio datore di lavoro, per non incorrere nelle sanzioni di legge consistenti nella perdita del diritto all'indennità di malattia per ogni giorno di ingiustificato ritardo nell'invio oltre il menzionato termine dei due giorni.

⁵ Per durata complessiva del rapporto di lavoro si intende il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite, nell'ambito del periodo di riferimento considerato ai fini contributivi e reddituali e cioè i 12 mesi precedenti l'inizio dell'evento di malattia. Pertanto, il numero di giorni indennizzabili in uno stesso anno solare non può superare il limite massimo di 61 giorni.

Su domanda dell'interessato presentata nei termini di legge, la DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro e il predetto evento. In ogni caso, la prestazione può essere corrisposta per una durata massima di 12 mesi. L'indennità di disoccupazione è pari al 75% del reddito medio mensile nel rispetto di determinati parametri. A partire dal sesto mese di fruizione, l'indennità DIS-COLL si riduce ogni mese nella misura del 3%.

✓ **Apprendistato**

Gli apprendisti sono assicurati al **Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD)**. Come chiarito dall'INPS, le tutele assicurative e previdenziali previste dalla disciplina sul lavoro sportivo trovano applicazione anche per l'apprendistato: anche ai giovani atleti così assunti si applicano pertanto le "tutele assicurative obbligatorie: IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti), assegno per il nucleo familiare, assicurazione contro le malattie, maternità, nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpl), assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL)". L'Istituto precisa che anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale e, quindi, dei relativi obblighi contributivi.

TUTELA ASSICURATIVA

L'INAIL ha pubblicato la [Circolare n. 46/2023](#) sulla disciplina dell'obbligo assicurativo nel mondo sportivo, rammentando come siano soggetti tutelati dall'assicurazione gestita dall'Istituto:

- **i lavoratori sportivi subordinati;**
- **i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato;**
- **i prestatori di lavoro occasionale nella forma dei c.d. "Prest.O";**
- **i titolari di rapporti di co.co.co. amministrativo-gestionali.**

Ai **lavoratori sportivi autonomi**, anche titolari di rapporti di co.co.co., si applica invece la **tutela assicurativa obbligatoria connessa al tesseramento** già prevista ai sensi dell'art. 51, L. n. 289/2002 per gli sportivi dilettanti: le co.co.co. sportive non sono dunque soggette all'assicurazione INAIL neppure in caso di compensi superiori a 5.000 Euro annui.

✓ **Lavoratori sportivi subordinati**

I lavoratori sportivi **subordinati** sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: la normativa vigente prevede che sono stabilite – con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, su proposta dell'INAIL – le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.

Il Decreto correttivo n. 120/2023 – rispetto alla previgente formulazione della disciplina sull'obbligo assicurativo – ha richiesto che l'adozione del suddetto Decreto interministeriale avvenga anche il concerto con l'Autorità delegata in materia di sport. L'INAIL ha pertanto chiarito che, in attesa di sua approvazione, si applicano le retribuzioni e i riferimenti tariffari stabiliti dal [Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2022](#) e che i datori di lavoro dei lavoratori sportivi sono classificati nella gestione "industria".

La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio è, secondo l'Istituto, la **retribuzione effettiva**, con applicazione del minimale e del massimale di rendita stabilito dall'articolo 116, comma 3, del d.p.r. 1124/1965: le stesse valgono altresì ai fini della liquidazione dell'indennità giornaliera di inabilità temporanea.

Lavoratore sportivo	Premio	Voce
- Atleta	79,00‰	0590
- Tecnico		
o Istruttore	9,00‰	0610
o Allenatore, Maestro e Selezionatore	79,00‰	0590
- Altri lavoratori sportivi	<i>L'individuazione della voce di tariffa applicabile per lavoratori sportivi non assimilabili a quelli sopraindicati deve essere effettuata sulla base della descrizione delle stesse indicata dal soggetto assicurante nella denuncia di iscrizione o di variazione</i>	

La Circolare INAIL nell'individuare i riferimenti tariffari per i lavoratori subordinati sportivi precisa che sono *"esclusi dalla tutela dell'INAIL i direttori di gara e i soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico"*. Dalla lettura della norma, i direttori di gara e i soggetti ausiliari che operano nei settori dilettantistici, anche laddove eventualmente inquadrati come lavoratori subordinati, parrebbero essere esclusi dal versamento del premio INAIL.

Secondo le indicazioni dell'INAIL gli enti sportivi, che non sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive e che devono assicurare dal 1° luglio u.s. i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico (o rapporti di co.co.co. amministrativo-gestionali), **devono presentare la denuncia di iscrizione all'INAIL con l'apposito servizio online**, indicando nella denuncia i compensi e/o le retribuzioni che presumono di corrispondere nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e nel 2024.

L'Istituto, nel ribadire che la denuncia deve essere presentata contestualmente all'inizio del rapporto ossia entro il giorno di inizio dell'attività, chiarisce che considerata la recente incertezza

normativa, **le denunce di iscrizione saranno considerate nei termini se presentate entro il 30 novembre 2023**. Entro il medesimo termine devono essere presentate le denunce di variazione, nel caso in cui il soggetto assicurante, già titolare di codice ditta e posizione assicurativa attiva, debba denunciare nuovi rischi.

I soggetti assicuranti che, invece, alla data del 1° luglio 2023 sono già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai lavoratori per i quali dalla predetta data opera la copertura assicurativa INAIL, versano i premi assicurativi dovuti per il 2023 con l'autoliquidazione 2023/2024, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 29 febbraio 2024, le retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel 2023 ai lavoratori ai quali è stata estesa dal 1° luglio 2023 l'assicurazione, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2023 ai lavoratori già assicurati alla medesima voce di tariffa.

✓ **Giovani atleti con contratto di apprendistato**

Gli enti sportivi possono stipulare contratti di apprendistato per la formazione dei giovani atleti. Si segnala che per l'apprendistato per l'istruzione secondaria l'età minima è fissata a **14 anni**. Il legislatore ha esteso l'assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori sportivi subordinati anche agli apprendisti.

Gli oneri assicurativi per gli apprendisti sono accertati e riscossi **dall'INPS**, che provvede a trasferire all'INAIL le relative somme spettanti per la copertura assicurativa antinfortunistica. Secondo il regime ordinario, l'aliquota di contribuzione a carico dei datori di lavoro degli apprendisti (artigiani e non) è fissata nella misura complessiva pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui 0,30 del 10,00% di spettanza INAIL): restano fermi eventuali esoneri e le riduzioni previste dalla normativa vigente.

✓ **Prestatori di lavoro occasionale**

Gli enti sportivi dilettantistici possono, al ricorrere delle condizioni di legge, avvalersi di prestatori di lavoro occasionali in regime ordinario. Per collaborazioni lavorative caratterizzate da una natura sporadica, occasionale e di ridotta entità possono essere instaurati rapporti nella forma dei c.d. "Prest.O" (art. 54 *bis* del D.L. n. 50/2017). L'INAIL precisa che il premio assicurativo, pari al **3,5%** del compenso è interamente a carico del datore di lavoro (così come la contribuzione previdenziale).

Esulano, invece, dal campo di applicazione dell'assicurazione obbligatoria dell'INAIL, i **lavoratori autonomi occasionali** ex art. 2222 Codice Civile ossia coloro che esercitano attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

✓ **Lavoratori sportivi autonomi anche nella forma della co.co.co.**

Ai lavoratori sportivi autonomi, anche titolari di rapporti di co.co.co., si applica esclusivamente **la tutela assicurativa obbligatoria connesso al tesseramento** già prevista ai sensi dell'art. 51, L. n. 289/2002 per gli sportivi dilettanti.

L'assicurazione dei tesserati copre tutti gli infortuni accaduti durante ed a causa dello svolgimento di attività sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell'espletamento delle attività proprie della qualifica di tecnico o dirigente rivestita nell'ambito dell'organizzazione sportiva di riferimento. La tutela si estende dunque anche gli allenamenti, sia di squadra che individuali, *"previsti, disposti, autorizzati, o controllati dall'organizzazione sportiva, anche per il tramite dei suoi organismi periferici e degli enti sportivi affiliati, del tesserato"*. La tutela opera a condizione che l'attività si svolga nel rispetto delle prescrizioni regolamentari degli enti affilianti.

La garanzia assicurativa ha inizio **dal momento del tesseramento**, che coincide con il pagamento del premio da parte del soggetto assicurato secondo quanto previsto dall'ente affiliante, e cessa alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento stesso.

La tutela assicurativa copre anche il **c.d. "rischio in itinere"** in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, come passeggeri o in forma individuale, verso e dal luogo di svolgimento delle attività sportive o proprie del tecnico o del dirigente (esclusi gli incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque di inosservanza delle norme che regolano il trasferimento).

L'assicurazione obbligatoria prevede **l'indennizzo per lesioni corporali** che siano conseguenza diretta, esclusiva e provata dell'infortunio subito e che producano **la morte o l'invalidità permanente** del tesserato:

- in caso di morte un capitale non inferiore a 80.000 Euro;
- in caso di invalidità permanente, la prestazione assicurativa un indennizzo la cui misura è determinata facendo applicazione della apposita "tabella lesioni" di cui all'all. A) al [DPCM 3 dicembre 2010](#).

Si invita in ogni caso a fare riferimento alle singole polizze contratte dagli enti affilianti che possono prevedere anche **specifiche franchigie e tutele integrative**.

LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL PROFESSIONISMO

TUTELA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE

Sotto il profilo pensionistico, i lavoratori sportivi subordinati e i lavoratori autonomi (anche nella forma delle co.co.co.) dei settori professionistici sono iscritti al **Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi** (ex Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito da INPS) e si applica la relativa disciplina (D.lgs. n. 166/1997):

- l'aliquota contributiva del lavoratore sportivo subordinato è del **33%** (23,81% a carico dell'ente sportivo - 9,19% a carico del lavoratore) oltre all'aliquota aggiuntiva;
- l'aliquota contributiva del lavoratore sportivo autonomo è del **25%**;
- l'aliquota contributiva del titolare di una co.co.co. è del **25%**.

Tipologia di rapporto	Trattamento contributivo (IVS)	Ripartizione	Aliquota minore
Lavoratore subordinato	33%	23,81% a carico dell'ente sportivo - 9,19% a carico del lavoratore	5,17% (a carico del datore di lavoro)
Lavoratore autonomo	25%	Addebito (volontario) 4% a carico del committente	-
Co.co.co.	25%	2/3 a carico dell'ente sportivo - 1/3 a carico del lavoratore	-

La Circolare INPS evidenzia che con riferimento ai **lavoratori sportivi titolari di rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa operanti nei settori professionistici** "continuerà ad applicarsi la previgente disciplina per cui, al di fuori dell'obbligo assicurativo IVS presso il FPSP, non sussiste alcun obbligo di finanziamento delle prestazioni a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria": in altri termini non beneficiavano delle tutele previste per la generalità dei lavoratori in relazione alle cosiddette assicurazioni "minori".

I lavoratori sportivi subordinati nel settore professionistico, iscritti al Fondo, analogamente a quelli del settore dilettantistico, sono tenuti al versamento delle aliquote minori e dunque possono beneficiare delle specifiche tutele (malattia, maternità, prestazioni erogate dalla Cassa Unica Assegni Familiari, NASpl, TFR ed integrazione salariale).

TUTELA ASSICURATIVA

Nel settore professionistico si applica la medesima disciplina sulla tutela assicurativa prevista nel settore dilettantistico in base alla tipologia del rapporto di lavoro.

La Circolare INAIL precisa che continuano a essere **esclusi dalla tutela dell'INAIL gli infortuni occorsi agli atleti professionisti per l'attività svolta a favore delle squadre nazionali** (esempio squadra nazionale di calcio) e quindi per la Federazione di appartenenza, in quanto le prestazioni che l'atleta professionista svolge per la propria Federazione sono state ricondotte dalla giurisprudenza all'ambito del rapporto di lavoro autonomo.

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI CARATTERE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE

TUTELA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE

La cassa previdenziale di riferimento per le co.co.co. amministrativo-gestionali è la **Gestione Separata INPS** ed il Decreto correttivo pubblicato il 4 settembre u.s. ha previsto che l'aliquota contributiva pensionistica, calcolata sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 Euro, è del:

- **25%** (IVS) + il 2,03% di aliquota integrativa (per maternità, malattia, degenza ospedaliera e DISCOL) per i collaboratori che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie;
- **24%** (IVS) per i collaboratori che risultano assicurati presso altre forme obbligatorie.

L'INPS con la recente Circolare ha precisato che per i compensi erogati nei mesi di luglio e agosto (dunque prima dell'entrata in vigore delle disposizioni correttive) ai collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria l'aliquota IVS da applicare è quella del **33%** (oltre allo 2,03%), mentre dal mese di settembre si applicano le aliquote introdotte con il Decreto correttivo come sopra indicate.

Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo è dovuta nei limiti del **50%** dell'imponibile contributivo (che non si applica per le aliquote aggiuntive o c.d. "minori"). L'**imponibile pensionistico** (ossia la somma sul quale sono calcolati i contributi pensionistici) è ridotto in misura equivalente. Tale riduzione – secondo l'INPS – avrà *"riflessi ai fini dell'accertamento del diritto e della misura del trattamento pensionistico"*.

La contribuzione utile per il pagamento delle prestazioni non pensionistiche, calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00 Euro, fa sorgere le tutele quali maternità, malattia, degenza ospedaliera e DIS-COLL.

Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato con le regole ordinarie previste per i soggetti obbligati alla Gestione Separata, relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Pertanto, il pagamento deve avvenire tramite **modello F24** per la totalità della contribuzione dovuta, utilizzando la causale tributo “**CXX**” per i soggetti per i quali si applica l’aliquota complessiva al 27,03% e la causale tributo “**C10**” per i soggetti per i quali si applica quella del 24%.

I versamenti dei contributi dovuti a seguito dell’entrata in vigore della Riforma dello Sport, limitatamente ai periodi di effettiva erogazione dei compensi nei mesi da luglio a settembre 2023, secondo la circolare INPS, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2023 e i relativi adempimenti entro il 31 dicembre 2023.

Si ricorda che ai fini tributari i compensi **non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di Euro 15.000,00**. Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di Euro 15.000,00, esso **concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo**.

TUTELA ASSICURATIVA

Tali collaboratori amministrativo-gestionali – non vigendo per costoro l’obbligo di tesseramento – sono soggetti all’assicurazione INAIL (ex art. 5, co. 2-3, D.lgs. n. 38/2000), per cui il committente è tenuto agli adempimenti del datore di lavoro ed il premio assicurativo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore sportivo, secondo i parametri di calcolo fissati da un Decreto non ancora adottato e pertanto, allo stato, si applica – secondo l’Istituto – il Decreto interministeriale 21 novembre 2022.

La Circolare INAIL conferma che gli enti non possono effettuare le comunicazioni UniLav di simili rapporti tramite RASD e che dunque devono essere effettuate al competente Centro per l’impiego con **modalità ordinarie**.

L’Istituto chiarisce altresì che l’attività di carattere amministrativo-gestionale consiste “**nell’attività d’ufficio**”, che è classificata alla voce “0722” della gestione Industria delle Tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019⁶, con tasso medio del 5,00‰.

Anche per le co.co.co. amministrativo-gestionali si applica il termine di sanatoria previsto dalla Circolare INAIL per adempiere all’obbligo di iscrizione del lavoratore (**30 novembre 2023**)

⁶ La voce di tariffa “0722” comprende invece anche l’eventuale uso del veicolo personalmente condotto per l’accesso ad altri uffici.

analogamente a quanto previsto per i lavoratori sportivi tenuti all'obbligo assicurativo, a cui si fa rinvio.

*

Si precisa che le suestese note ed interpretazioni dello scrivente sono di carattere generale e devono comunque essere adattate agli specifici contesti anche con l'eventuale conforto di una consulenza specialistica.

Cordiali saluti

Avv. Ernesto Russo